



18.7.2011

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0248/2011, presentata da Ryszard Czarnecki, cittadino polacco, corredata di 1 firma, sull'incompatibilità della nuova legge elettorale polacca con la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la nuova legge elettorale polacca, che ha imposto ai comitati elettorali un divieto di diffondere annunci elettorali tramite programmi radiofonici e televisivi su canali pubblici o privati a pagamento. Il firmatario ritiene che tale legge limiti la libertà d'informazione e il libero accesso all'informazione da parte dei cittadini e che configuri una violazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, il cui considerando 8 recita che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere. Il firmatario ritiene, inoltre, che il caso in questione configuri una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relative alla libertà di espressione, che comprende la libertà di avere una propria opinione, e di comunicare e ricevere informazioni e idee. Il firmatario chiede pertanto alla commissione per le petizioni di approfondire la questione, in collaborazione con la Commissione europea.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire

informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### **3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011**

"La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva 2010/13/UE)<sup>1</sup> definisce un quadro giuridico comprendente tutti i servizi di media audiovisivi, sia quelli di radiodiffusione tradizionale che quelli a richiesta. Essa disciplina inoltre le comunicazioni commerciali audiovisive, compresa la pubblicità televisiva, ma non i messaggi pubblicitari di natura politica come gli annunci elettorali, né la libertà di espressione e informazione. Il considerando 8 della direttiva, citato nella petizione, non disciplina le libertà nei media; esso sottolinea la necessità che gli Stati membri garantiscano la libertà di fornire servizi nel campo della trasmissioni televisive prevenendo atti pregiudizievoli per tale libertà.

Per quanto riguarda la questione dei diritti fondamentali a livello dell'UE, la Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione. Ciò significa che la Commissione può soltanto intervenire per garantire il rispetto del pluralismo dei media e la libertà di informazione negli ambiti specifici in cui gli Stati membri applicano il diritto dell'UE. Dalle informazioni fornite dal firmatario non risulta che la materia in oggetto rientri nel campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali.

Nei casi in cui gli Stati membri non applicano il diritto dell'UE, spetta unicamente ad essi garantire il rispetto degli obblighi relativi ai diritti fondamentali incombenti loro in virtù di accordi internazionali, come il diritto fondamentale di cui all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e della loro stessa legislazione interna.

In tale caso il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, come indicato all'articolo 10 della Convenzione, è soggetto al controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La materia dei messaggi pubblicitari di natura politica, oggetto della petizione, non è disciplinata dal diritto dell'Unione europea e la Commissione non ha facoltà di intervenire in ambiti di esclusiva competenza degli Stati membri."

---

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:IT:PDF>.